



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BIANCONI e CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI per l'abitazione principale

ONOREVOLI SENATORI. - L'acquisto della prima abitazione è il desiderio più ambito di molti cittadini italiani e, spesso, è il frutto di anni di sacrifici, oltre all'impegno di risorse future. La Costituzione, all'articolo 42, garantisce il diritto all'abitazione quale diritto di proprietà e recita: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Lo Stato, con numerosi interventi normativi, ha agevolato l'accesso all'acquisto della prima casa, in particolare per le giovani coppie e per quei nuclei familiari che vivono in disagiate condizioni economiche. Ma, nonostante la promozione e l'attuazione di politiche abitative volte ad introdurre agevolazioni fiscali in materia di acquisto della prima casa, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito una nuova imposta denominata imposta comunale sugli im-

obili (ICI), avente come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque ne sia la destinazione.

Quindi, mentre l'acquisto risulta effettivamente agevolato, non esistono parimenti interventi volti ad agevolare i possessori della prima casa.

L'ICI colpisce l'unità immobiliare e ha come soggetto passivo il proprietario dell'immobile o titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione. Il gettito è assegnato al comune che può manovrare l'aliquota fra il 4 ed il 7 per mille.

Pertanto l'ICI, oltre a suscitare seri dubbi sulla sua costituzionalità, è palesemente iniqua perché non sempre rapportata alla capacità contributiva dei soggetti interessati.

Il presente disegno di legge intende alleggerire il carico di imposte che grava sulla prima casa, esonerando i possessori di abitazione principale dal versamento dell'ICI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

b) all'articolo 8, i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2008.

